



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

Fontanafredda, 10 settembre 2025

TPO Area 2
Sede

Oggetto: circolare – anticorruzione. Il principio di equivalenza funzionale. Commento a TAR Campania nr. 5029 del 3 luglio 2025

La vicenda che offre lo spunto a questo momento formativo, attiene a una procedura indetta dall'ASL Napoli 2 Nord per l'acquisto di tre tomografi a coerenza ottica (OCT) mediante RDO sul MePA, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'impugnazione, promossa dalla seconda classificata, lamentava l'illegittima ammissione e successiva aggiudicazione a favore della concorrente prima graduata, sul presupposto della carenza, nell'apparecchiatura offerta da quest'ultima, di ben sei caratteristiche tecniche minime stabilite nell'allegato B1 del capitolato tecnico.

In particolare, veniva in discussione se la stazione appaltante, avvalendosi del principio di equivalenza, potesse ritenere conformi ai requisiti minimi di gara specifiche tecniche oggettivamente difformi, e se tale giudizio potesse ritenersi motivato e legittimo.

Come noto, l'equivalenza tecnica e funzionale consente di ritenere conforme un prodotto che, pur divergendo formalmente dalle specifiche richieste, realizzi sostanzialmente lo stesso obiettivo perseguito dalla stazione appaltante. Tale principio trova fondamento nei canoni di concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza, onde evitare che prescrizioni eccessivamente stringenti o mal formulate possano ostacolare la partecipazione alle gare (cd. divieto di "bando-fotografia").

Il c.d. principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un'offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la *lex specialis*, se il prodotto offerto non è "*aliud pro alio*"¹, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il "limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla *lex specialis*, configurando una siffatta ipotesi un *aliud pro alio* non rimediabile" (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5708).

In particolare, l'*aliud pro alio* può configurarsi quando si consente di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella *lex specialis*, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345). (Amb.Dir.).

¹ *Aliud pro alio* è un brocardo latino che indica la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito in un contratto di compravendita, tale da renderlo totalmente inadatto a svolgere la funzione economico-sociale per cui era stato acquistato. Questa fattispecie dà luogo a un'azione di risoluzione contrattuale ordinaria, svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previsti per i vizi della cosa, permettendo al compratore di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606
segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Il ricorso al principio di equivalenza non può tuttavia risolversi in un'adesione indiscriminata a prassi valutative non motivate, pena la violazione della par condicio e della legalità dell'azione amministrativa. Come chiarito anche dal Consiglio di Stato (Cfr. sentt. nn. 2066/2025, 4155/2024, 8189/2023), l'equivalenza non può mai giustificare l'omessa considerazione delle caratteristiche tecniche minime, né può fungere da espediente per giustificare la preferenza verso soluzioni non conformi quando il bando impone requisiti espressi, specie se strutturali.

Nel caso de quo (TAR Campania nr. 5029 del 3 luglio 2025), il TAR ha evidenziato come il ricorso al principio di equivalenza da parte della Commissione sia stato privo di apparato motivazionale, idoneo a spiegare le ragioni della ritenuta conformità. A fronte della mancanza accertata — anche mediante verifica tecnica ex artt. 19 e 66 c.p.a. — di sei specifiche caratteristiche minime richieste dalla lex specialis (tra cui profondità di scansione, compensazione diottrica, memorizzazione immagini in formato Direct DICOM, orientabilità del monitor e automatismo senza joystick), la Commissione si era limitata a un'affermazione generica di "conformità ai sensi del principio di equivalenza funzionale", senza fornire elementi istruttori o motivazionali.

Il Collegio ha ritenuto, dunque, che tale omissione renda viziata in radice l'aggiudicazione, per violazione del principio di trasparenza e difetto di istruttoria e motivazione, evidenziando altresì l'erroneità della valutazione tecnica, che ha condotto all'assegnazione del punteggio massimo all'aggiudicataria, malgrado le oggettive difformità. La ricorrente, infatti, era stata penalizzata con un punteggio tecnico di gran lunga inferiore (1,60 vs 8 per il medesimo parametro "A"), pur offrendo un prodotto perfettamente aderente alla lex specialis.

Il TAR ha sottolineato che, pur in presenza di ampi margini valutativi della Commissione giudicatrice, il sindacato giurisdizionale non è precluso quando l'esercizio della discrezionalità tecnica sfoci in manifesta abnormità, illogicità o contraddittorietà. Ed è stato proprio questo il caso in cui, a fronte di un divario tecnico evidente e di un giudizio di equivalenza ingiustificato, si impone l'annullamento in via giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione.

Di rilievo anche il passaggio in cui il TAR precisa che, ove la lex specialis non espliciti espressamente la ratio dei requisiti minimi, la valutazione di equivalenza non possa essere costruita ex post, sulla base di criteri di opportunità tecnica invocati dalle parti resistenti, né può essere affidata alla discrezionalità totale della Commissione.

In conclusione, l'applicazione del principio di equivalenza, per essere giuridicamente sostenibile, deve trovare adeguato fondamento in valutazioni tecniche esplicite, congrue e documentate, in coerenza ai canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

A disposizione.

Il Segretario comunale
Lucia Riotto

(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)